

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE (art.7 comma 3 L.R. 21/2012, successive modifiche, L.R. 24/2003, successive modifiche, Decreto Legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. i).

Con la presente Convenzione, redatta in formato digitale PDF/A, avente caratteristiche di integrità, immutabilità e conservabilità, sottoscritta digitalmente, da valersi ad ogni effetto di legge tra:

- Renata Tosi, nata a Rimini il 08.05.1967 (codice fiscale: TSORNT67E48H294B), la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI RICCIONE (codice fiscale/p. IVA: 00324360403), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. ____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Domenica Spinelli, nata a Sammichele di Bari (BA) il 08.01.1969 (codice fiscale: SPNDNC69A48H749N), la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI CORIANO (p. IVA 00616520409), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. ____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Stefano Giannini, nato a Misano Adriatico il 20/04/1956 (codice fiscale: GNNSFN56D20F244O), il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI MISANO ADRIATICO (codice fiscale/p. IVA: 00391260403), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. ____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE:

- i Comuni di Riccione, Coriano e Misano Adriatico fanno parte dell'ambito territoriale ottimale di Rimini Sud;
- le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
- l'art.7, co.3, della l.r.21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i Comuni dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, di almeno tre funzioni tra quelle elencate dall'art.7 come modificato dalla l.r.9/2013;
- i su indicati Comuni hanno concordato di esercitare in forma associata tra loro, avvalendosi dello strumento della "Convenzione"ex art. 30 del D.Lgs 267/00 e ss.mm., la funzione in oggetto;
- i sopra elencati Comuni hanno approvato lo schema di convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni di Polizia locale e polizia amministrativa locale, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata tra i Comuni di Riccione, Coriano e Misano Adriatico delle funzioni di Polizia locale(art.14 l.r. 24/2003 -decreto legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. i), con istituzione del Corpo unico intercomunale di Polizia Locale, ai sensi della l.r. 23/2004 così come integrata e modificata dalla l.r. 8/2013. In particolare vengono gestite in forma associata le funzioni comprendenti tutti i compiti e le attività di polizia locale definite dalla L. 65/1986 e dalla LR. 24/2003, già posti in esecuzione nei Comuni e le funzioni di Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale e di Pubblica Sicurezza esercitate dal personale che ivi svolge servizio di Polizia Locale nei termini indicati dall'articolo 5 della Legge 65/1986.

2. A titolo indicativo la presente gestione associata riguarda:

- a) controlli sull'applicazione dei regolamenti Comunali, sulle Ordinanze dei Sindaci e su quelle dei Dirigenti/Responsabili di Area/Settore/Servizi;
- b)controlli della mobilità e sicurezza stradale, comprensivi delle attività di polizia stradale e di rilevamento degli incidenti di concerto con le forze e altre strutture di polizia (Nuovo codice della strada), nonché l'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado a seguito di specifico accordo con la Dirigenza scolastica;

- c) tutela della libertà di impresa e del consumatore, comprensiva almeno delle attività di polizia amministrativa commerciale e con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;
- d) tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia edilizia ed ambientale;
- e) tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia giudiziaria;
- f) supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;
- g) controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
- h) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile. Al fine di assicurare una gestione realmente efficace ed efficiente, l'art.14, comma 29, del DL n.78/2010, dispone che la funzione gestita in forma associativa, nel caso di specie la polizia locale, non può essere parzialmente gestita dal singolo Comune.

3. La gestione associata del Corpo unico intercomunale di Polizia Locale è finalizzata a garantire:

- la presenza costante su tutto il territorio dei Comuni convenzionati delle forze del Corpo unico per la prevenzione e il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela dei cittadini e per i bisogni emergenti;
- le politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza attraverso azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio di riferimento;
- l'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio;
- il coordinamento con le altre forze pubbliche operanti sul territorio al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione; in caso di calamità che renda necessario un supporto di personale di polizia locale per le aree colpite, gli Enti locali, interessati, nell'immediatezza dell'evento e nei giorni successivi, possono inviare il personale attraverso il coordinamento del Servizio regionale competente in materia di polizia locale;
- la collaborazione con le Associazioni di Volontariato ed in particolare concretizzare forme di coordinamento e di collaborazione con il Volontariato di protezione civile a livello sovracomunale, sulla base degli indirizzi statali e regionali.

4. I Comuni aderenti alla presente convenzione, attraverso la gestione associata del servizio di polizia locale, si impegnano altresì a sviluppare azioni coordinate volte a garantire più alti livelli di sicurezza urbana e a prevenire i fenomeni di illegalità, mediante le modalità operative e gli strumenti previsti dalla legge.

5. Per lo svolgimento in forma associata di tutte le funzioni di polizia locale elencate nei commi precedenti, i Comuni aderenti istituiscono il Corpo intercomunale di polizia locale denominato "Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano".

6. Il Comune di Riccione svolge il ruolo di Comune capofila della gestione associata.

Art. 2 Finalità

1. La gestione associata ha lo scopo di realizzare lo svolgimento coordinato del servizio di polizia locale attraverso l'impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate, uniformando comportamenti e metodologie di intervento.
2. La gestione associata del servizio di polizia locale costituisce lo strumento mediante il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la razionalizzazione delle procedure.

Art. 3 Principi

1. L'organizzazione in forma associata del servizio di polizia locale deve essere improntata ai seguenti principi:
 - massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
 - preciso rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento e, ove possibile, anticipazione degli stessi;
 - rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
 - perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
 - costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l'attività di programmazione;
 - l'uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza del servizio di polizia locale oggetto della presente convenzione;

- l'omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate di polizia locale;
- attivazione di un servizio di comunicazione con gli utenti;
- l'economicità, l'efficienza ed efficacia del servizio;
- il miglioramento e la distribuzione ottimale del servizio stesso sul territorio;
- la razionalizzazione dell'impiego del personale in relazione alle esigenze del territorio.

Art. 4 Denominazione della Gestione unificata e Ambito Territoriale

1. La denominazione della forma associativa specifica è, anche ai fini della predisposizione della relativa modulistica, "Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano".
2. All'interno della presente convenzione e di ogni altro atto ad esso afferente o collegato, il richiamo al Corpo Intercomunale si intende come richiamo al "Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano".
3. Il Corpo Intercomunale e l'organizzazione ad esso funzionale, ai sensi della presente convenzione e per tutta la durata della stessa, sostituisce la struttura organizzativa e la relativa disciplina del personale dei singoli corpi di polizia locale dei Comuni interessati alla convenzione stessa.
4. L'ambito territoriale per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di polizia locale è individuato, ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65, e della legge regionale n. 24/2003 e ss.mm., nel territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione.
5. Atti e accertamenti relativi ai servizi di polizia locale gestiti in forma associata sono formalizzati quali atti della polizia locale del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare.
6. L'intestazione degli atti contiene altresì la denominazione della gestione associata, della sede del Comando intercomunale e della sede distaccata di riferimento.

Art. 5 Estensione della Convenzione

1. Al fine di favorire l'estensione della gestione associata delle funzioni di Polizia Locale a tutto l'Ambito Territoriale Ottimale di Rimini Sud, si conviene che la presente convenzione sia aperta all'adesione di tutti i rimanenti Comuni appartenenti al detto Ambito Territoriale, previa approvazione della stessa con apposita deliberazione consiliare, che dovrà essere preceduta da apposita manifestazione di interesse da comunicare, entro congruo termine, alla Conferenza dei Sindaci convenzionati. Per i Comuni successivamente aderenti alla presente convenzione si mantengono i termini originari di durata e gli stessi obblighi.
2. Gli enti già appartenenti a Unione di Comuni possono aderire alla presente solo qualora ciò si giustifichi in relazione al particolare contesto territoriale, ai sensi dell'art. 7 comma 3 della L.R. 21/2012 e ss.mm e ii.

Art. 6 Sede del Comando intercomunale e Distaccamenti

1. La sede del Comando intercomunale di polizia locale viene individuata presso i locali che ospitano gli uffici di polizia locale del Comune di Riccione, il quale opererà conformemente alle modalità indicate nei successivi articoli.
2. Al fine di garantire il rapporto con la cittadinanza e con le singole Amministrazioni associate, l'organizzazione logistica del servizio è improntata, tendenzialmente, al principio della salvaguardia degli uffici territoriali già esistenti, dei quali verranno disciplinate le modalità di utilizzo in base ai principi di funzionalità, economicità e razionalizzazione delle risorse.
3. I distaccamenti territoriali svolgono tutte quelle attività che si renderanno necessarie per esigenze tecniche ed organizzative.
4. Ad ogni distaccamento è preposto un responsabile, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento di Polizia Locale.

Capo II

Organizzazione e funzionamento della gestione unificata

Art. 7 Regolamento del Corpo intercomunale di polizia locale

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Corpo intercomunale di polizia locale sono disciplinati da apposito regolamento del Corpo Intercomunale.

Art. 8 Organizzazione del Comando intercomunale e nomina del Comandante del Corpo intercomunale

1. Alla direzione del Corpo intercomunale e delle sue articolazioni è preposto un Comandante che opera sulla base dei principi ed indirizzi contenuti nella presente convenzione.
2. Al Comandante spettano tutte le funzioni organizzative e gestionali previste dalla legge, le attività inerenti le funzioni di cui all'articolo 1 della presente convenzione, con particolare riferimento a tutti i

compiti previsti dall'articolo 107 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, all' art. 4 del D.Lgs n. 165/2001, secondo le direttive e gli indirizzi espressi dalla conferenza dei Sindaci.

3. Il Comandante, per il funzionamento del Comando intercomunale e delle sue articolazioni e lo svolgimento delle attività di sua pertinenza, si avvale di tutto il personale del Corpo intercomunale di polizia locale, nonché di risorse strumentali assegnate dai Comuni convenzionati secondo le modalità indicate negli articoli successivi.

4. Il conferimento dell'incarico di Comandante del Corpo intercomunale e la relativa nomina sono attuati con decreto del Sindaco del Comune capofila, d'intesa con la Conferenza dei Sindaci.

5. Il rapporto di servizio (o "funzionale") del comandante è stabilito dalla presente convenzione, mentre il rapporto di lavoro o impiego sarà disciplinato e regolamentato dal Comune capofila, pertanto, i Comuni convenzionati si impegnano a concorrere con il Comune di Riccione alle spese relative alle funzioni svolte dal Comandante nelle misure di cui al successivo art. 15 comma 2.

Art. 9 Attività di coordinamento tra gli enti associati

1. Al Comandante del Corpo intercomunale competono funzioni di coordinamento, consultazione e raccordo tra i Comuni aderenti alla convenzione al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi prefissati e l'efficace e corretto funzionamento del servizio associato.

2. Il Comandante del Corpo intercomunale riveste altresì il ruolo di referente e coordinatore del personale addetto alle funzioni di polizia locale di tutti i Comuni convenzionati e ne organizza l'attività.

3. Gli enti convenzionati assicurano la massima collaborazione nei rapporti con il Comando intercomunale fornendo tempestivamente le informazioni da questo richieste per il regolare svolgimento dell'attività del servizio e fornendo al Comandante del Corpo intercomunale gli atti e i documenti, detenuti dalle strutture degli enti associati, utili per l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 Competenze delle sedi distaccate del Comando intercomunale

1. Le sedi distaccate e/o sportelli costituiscono articolazioni del Comando intercomunale sul territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Corpo intercomunale.

Art. 11 Attività di direzione e vigilanza Il sistema direzionale dell'attività di gestione unificata è così articolato:

1. Il Sindaco è Autorità di polizia locale nel proprio Comune, dove vi esercita tutte le funzioni attribuitegli dall'ordinamento giuridico.

2. La Conferenza dei Sindaci dei Comuni associati elabora direttive ed indirizzi che dovranno essere attuati dal Comandante del Corpo Intercomunale ed ha il compito di verificare l'andamento della gestione del servizio in forma unificata. La Conferenza dei Sindaci elabora proposte sull'attività associata che saranno sottoposte all'approvazione delle Giunte Comunali dei Comuni associati.

3. Per lo svolgimento di tali compiti la Conferenza si riunisce periodicamente e decide a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

4. In particolare, entro il mese di Settembre di ogni anno, la Conferenza predispone una relazione programmatica contenente l'individuazione degli obiettivi comuni per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale.

5. Le funzioni di verifica e di controllo del raggiungimento degli obiettivi, dell'efficacia e funzionalità dell'attività associata e dell'adeguatezza della presente convenzione spettano alla Conferenza dei Sindaci, sulla base di una relazione predisposta dal Comandante del Corpo intercomunale e sono svolte con le scadenze previste nella relazione programmatica predisposta dalla Conferenza stessa.

6. I servizi di controllo dei singoli Comuni predisposti ai sensi degli art 147 e seguenti del D. Lgs. 267/2000 e smi esercitano le funzioni previste per legge e per i rispettivi regolamenti rispetto alle attività ed atti svolti dal "Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano". Capo III Rapporti tra enti convenzionati

Art. 12 Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e ha durata di dieci anni.

Art. 13 Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale

1. Ciascun Comune convenzionato può recedere dalla convenzione in un qualsiasi momento.

2. La volontà di recedere è preannunciata alla Conferenza dei Sindaci e successivamente approvata con deliberazione consiliare che produrrà i suoi effetti decorsi 30 giorni dalla sua comunicazione a tutti i Comuni convenzionati.

3. Il recesso di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della presente convenzione che rimane operante nei confronti degli altri Comuni convenzionati.

4. La convenzione cessa a seguito di deliberazioni di scioglimento approvate da tutti gli enti convenzionati. L'atto di scioglimento contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture messe in comune.

Art. 14 Modifiche della convenzione

1. Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni conformi assunte da tutti gli enti convenzionati.
2. Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere preventivamente approvate dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 15 Rapporti finanziari e garanzie

1. I Comuni aderenti alla convenzione versano al Comune capofila una quota annua necessaria per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale secondo le disposizioni che seguono.
2. La quota, ad eccezione delle spese di personale e spese ad esse connesse (vestiario, art. 208, etc.) che resteranno a carico del Comune titolare del rapporto di lavoro, è determinata, a seconda che si tratti di spese divisibili o indivisibili. Se le spese sono divisibili la previsione per Comune convenzionato è rapportata al volume di attività prevista salvo rendicontazione a consuntivo. Le spese indivisibili vengono ripartite in relazione ai seguenti criteri:
 - a) numero degli abitanti al 01.01.2017 nella percentuale del 65 %;
 - b) superficie territoriale nella percentuale del 5 %;
 - c) rilevanza turistica nella percentuale del 30 %, nelle quote di seguito indicate e meglio dettagliate nella seguente tabella:

Ente	Popolazione (al 01/01/2017)	Territorio	Turismo	% di distribuzione
Riccione	38,7%	1,00%	23%	62,70%
Misano Adriatico	14,60%	1,30%	7%	22,90%
Coriano	11,70%	2,70%	==	14,40%
TOTALE	65%	5%	30%	100%

L'attivazione di ogni nuova attività associata che comporta la determinazione di spese indivisibili partendo dalle iniziali spese divisibili richiede la presentazione da parte del comando unico di una relazione accompagnatoria che dimostri l'effettivo perseguimento delle economie di scala tramite la dimostrazione del perseguimento di obiettivi di efficienza ed efficacia, come disposto dalla Legge Regionale 21/2012 e succ.mod..

3. Le spese relative alle funzioni svolte dal Comandante nell'ambito della convenzione sono rimborsate al Comune di Riccione nella seguente misura: Comune di Coriano € 15.500,00, Comune di Misano Adriatico € 25.000,00. Tale misura può essere aggiornata periodicamente, su proposta della conferenza dei sindaci, con deliberazione della Giunta comunale

4. In casi particolari e specifici, si potrà tenere conto anche dei seguenti ulteriori criteri:

- ore di servizio prestate in ciascun Comune;
- progetti specifici.

5. Entro il 30 Settembre di ogni anno il Comandante del Corpo intercomunale comunica alla Conferenza dei Sindaci il fabbisogno delle risorse economiche sulla base dello schema di ripartizione dei costi di cui al comma precedente. A tal fine, il Comandante del Corpo Intercomunale presenta alla Conferenza dei Sindaci, in tempo utile per la formazione dei rispettivi bilanci di previsione, un piano economico di spesa per il funzionamento dei servizi svolti in forma associata. Tale piano dovrà prevedere tramite specifici prospetti la dimostrazione del perseguimento di economie di scala nella gestione associata dei servizi del "Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano" nel rispetto degli iniziali costi dei Comuni aderenti. Tale piano, prima di essere presentato alla Conferenza dei Sindaci, dovrà essere inviato a tutti i Comuni convenzionati per un preventivo esame di carattere tecnico organizzativo e di compatibilità finanziaria. Entro 15 giorni dal ricevimento del Piano, la Giunta di ogni Comune si esprimerà in merito, presentando anche eventuali osservazioni, con apposita delibera corredata del parere di regolarità tecnica e contabile. Successivamente a tale periodo la conferenza dei Sindaci approverà o meno il piano tenendo conto delle osservazioni presentate. Se approvato, il conto economico del piano viene inviato alle Amministrazioni aderenti, le quali provvedono ad inserire nei rispettivi bilanci di previsione, previa verifica del permanere degli equilibri di bilancio, le entrate e le spese a ciascuna di esse attribuite.

6. Il Comune di Riccione, quale Comune capofila, istituisce nel proprio bilancio e nel P.E.G. uno specifico centro di costo titolato "Servizio Unificato di Polizia Locale", ove troveranno allocazione tutte le spese inerenti la presente convenzione.

7. Il Comandante del Corpo Intercomunale redige il P.E.G. degli enti convenzionati, contemplando tutte le spese ordinarie e straordinarie inerenti la gestione del servizio unificato. Qualora i comuni non capofila individuino posizioni organizzative, la gestione del PEG sarà affidata a queste ultime.

8. Qualora necessario, le spese di personale e le capacità assunzionali possono essere considerate in maniera cumulata tra gli enti coinvolti, ai sensi dell'art. 1 comma 450 lett. b) L. 190/2014.

9. Ogni Comune aderente alla convenzione si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e si obbliga a versare la quota di propria spettanza al Comune sede del Comando intercomunale in rate almeno semestrali.

9. Il Comandante del Corpo intercomunale redige entro il 30 settembre un apposito prospetto preventivo e, entro il 31 marzo, un rendiconto delle spese relative alla gestione associata.

Art. 16 Beni e strutture

1. I mezzi, gli arredi ed i materiali utilizzabili sono quelli in dotazione ai singoli Comuni e quelli eventualmente acquistati. Per l'esercizio della gestione associata vengono impiegati gli automezzi e le attrezzature di proprietà dei singoli Comuni i quali provvedono, a loro cura e spese, ad integrare le proprie polizze assicurative al fine di dare copertura all'impiego fatto per i servizi convenzionati.

2. La custodia, la gestione delle attrezzature di proprietà sono a carico degli enti associati, che provvedono a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle predette.

3. Ulteriori beni destinati al servizio associato possono essere acquistati pro quota in comproprietà da tutti i Comuni partecipanti ovvero da un singolo Comune e conferiti alla gestione associata, secondo le modalità indicate dalla Conferenza dei Sindaci.

4. I beni acquistati individualmente e successivamente alla stipula della convenzione per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente convenzione sono di proprietà dei Comuni che li hanno acquistati e la proprietà prescinde da eventuale recesso. In caso di recesso o di scioglimento, per i beni indivisibili eventualmente acquistati congiuntamente deciderà la Conferenza dei Sindaci.

Art. 17 Risorse umane

1. Tutto il personale di Polizia Locale degli enti convenzionati costituisce il Corpo intercomunale.

2. Il personale di polizia locale dei Comuni firmatari la convenzione opera nello svolgimento dei compiti assegnati e per i servizi di gestione unificata nel territorio dei Comuni aderenti, mantenendo a tal fine tutte le qualità e le facoltà attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti organizzativi e di servizio che dovranno essere posti in essere nei confronti del personale del Corpo Intercomunale, il rapporto di servizio (o "funzionale") è stabilito dalla presente convenzione, mentre il rapporto di impiego resta disciplinato e regolamentato dalle rispettive amministrazioni di appartenenza nei quali sono organicamente inseriti. La conferenza dei Sindaci potrà proporre integrazioni alla regolamentazione del rapporto di pubblico impiego del personale facente parte del Corpo unico funzionale ad una migliore organizzazione del servizio .

Art. 18 Armamento del personale di polizia locale

1. Il personale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale, presta servizio armato nei termini e nelle modalità stabilite dalle norme di settore e dal regolamento del Corpo Intercomunale.

2. L'ambito territoriale per il porto dell'arma di cui sono dotati gli appartenenti al Corpo unico è coincidente con quello di cui all'art. 4, comma 4, della presente convenzione.

Art. 19 Proventi sanzioni amministrative

1. I proventi che derivano dall'accertamento delle violazioni a leggi e regolamenti restano di spettanza del Comune nel cui territorio sono accertate le violazioni, in relazione alla competenza territoriale.

2. Le sanzioni amministrative verranno introitate su conto corrente postale intestato al Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione.

Capo IV Disposizioni transitorie e finali

Art. 20 Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

Art. 21 Disposizioni in materia di privacy

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, il Regolamento europeo n. 2016/679 avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici.
2. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso il Comando intercomunale per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati il Comandante del Corpo Intercomunale.
3. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 22 Disposizioni transitorie e finali

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'articolo 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
2. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, al codice civile e alla normativa vigente.
3. Con la stipula della presente convenzione viene automaticamente risolta la precedente convenzione in materia tra i Comuni di Riccione, Cattolica, Misano Adriatico e di Coriano. I criteri indicati all'articolo 15, comma 3, della presente convenzione, trovano applicazione a decorrere dalla data di efficacia del recesso da parte del Comune di Cattolica.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente. Data della sottoscrizione digitale

IL SINDACO DEL COMUNE DI RICCIONE
Renata Tosi

IL SINDACO DEL COMUNE DI CORIANO
Domenica Spinelli

IL SINDACO DEL COMUNE DI MISANO ADRIATICO
Stefano Giannini